



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Il “nuovo” volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso
nella cornice dei così detti “reati di opinione” ***

SOMMARIO: 1. Gli approdi normativi nella tutela contro le offese al sentimento religioso - 2. I persistenti dubbi di compatibilità con la libertà di espressione e con il principio di legalità in materia penale - 3. La centralità del nesso strumentale tra il vilipendio di persone o di cose e l'offesa alla confessione religiosa - 4. Il bene giuridico protetto e la questione dell'ammissibilità della protezione dei fatti di sentimento legati alla sfera religiosa - 5. Il permanente ricorso allo strumento penale tra (dubbia) adeguatezza della sanzione e carattere (prevalentemente) simbolico della repressione.

1 - Gli approdi normativi nella tutela contro le offese al sentimento religioso

Il gruppo di norme incluse nel codice penale che comminano sanzioni punitive per fatti offensivi della libertà di religione e del sentimento religioso dei credenti hanno portata ed effetti diversi rispetto a quelli risultanti dalla loro originaria stesura¹.

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nella raccolta degli *Studi in onore di Antonio Ruggeri*.

¹ Per una illustrazione generale, si veda **AA. VV.**, *Diritto penale della libertà religiosa*, a cura di D. BRUNELLI, Giappichelli, Torino, 2010; **U. ADAMO**, «Senza distinzione ... di religione». *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela del sentimento religioso*, in *Consulta online*, n. 1/2018, p. 50 ss.; **F. BASILE**, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell'opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20 del 2018, p. 1 ss.; **ID.**, *Commento agli artt. 403 ss.*, in E. DOLCINI, G. L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, II, 4^a ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 1461 ss.; **S. CANESTRARI**, *Libertà di espressione e libertà religiosa: tensioni attuali e profili penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2016, p. 917 ss. (specialmente p. 925 ss.); **G. CASUSCELLI**, *Il diritto penale*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 359 ss.; **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016; **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione»*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 2/2006, p. 437 ss.; **A. GIANFREDA**, *Diritto*



I delitti previsti dagli artt. 403-405 sono stati oggetto di un intervento organico di riforma (legge n. 85 del 2006, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), mentre, per ricostruire l'attuale portata della contravvenzione un tempo prevista dall'art. 724, bisogna tenere conto, oltre che del provvedimento di depenalizzazione di cui al decreto legislativo n. 507 del 1999, della parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 440 del 1995.

Proprio questa pronuncia segnerà l'inizio di un nuovo orientamento della Corte costituzionale, che aveva fino a quel momento, in più occasioni, assicurato la sopravvivenza dell'*assetto discriminatorio* (per i gruppi di minoranza) e di *sostanziale privilegio* (per la religione dello Stato) tracciato dal codice Rocco - in piena coerenza con le linee ispiratrici della politica ecclesiastica confessionista all'epoca della stipulazione dei Patti lateranensi - non tollerando più valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati in relazione alla posizione di religione di maggioranza rivestita dalla Chiesa cattolica e alla presumibile maggiore ampiezza e intensità delle reazioni suscitate dalle offese a essa arrecate.

Uno dei cardini della riforma operata con la legge n. 85 del 2006 è proprio l'*assoluta parità di trattamento* che viene riservata a tutte le confessioni religiose². Se il riferimento normativo alle offese a "una confessione religiosa" (artt. 403 e 404 c.p.) o al "culto di una confessione religiosa" (art. 405 c.p.) può porre problemi interpretativi inediti rispetto al passato, si tratta o di questioni generali riguardanti gli elementi costitutivi che valgono a definire il concetto stesso di gruppo fideistico confessionale

penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia), Giuffrè, Milano, 2012; **F.B. GIUNTA**, *Verso un rinnovato romanticismo penale? I reati in materia di religione e il problema della tutela dei sentimenti*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Mario Romano*, Jovene, Napoli, 2011, vol. III, p. 1539 ss.; **M. MANTOVANI**, *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *Indice pen.*, 2006, p. 257 ss.; **N. MARCHEI**, «Sentimento religioso» e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006; **V. PACILLO**, *I delitti contro le confessioni dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Giuffrè, Milano, 2007; **M. ROMANO**, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2-3/2007, p. 493 ss.; **P. SIRACUSANO**, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2009, p. 621 ss.; **V. VALENTI**, *Il diritto di satira e la tutela del sentimento religioso. Storie di un bilanciamento*, in *federalismi.it*, n. 19/2016, p. 1 ss.

² L'abrogazione dell'art. 406 c.p., applicabile, prima della riforma, alle offese contro i "culti ammessi", non ha ovviamente determinato il venire meno dell'illiceità per le offese arrecate ai culti diversi dal cattolico: Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2009, n. 26968, in *Quad. dir. pol. ecl.*, n. 3/2009, p. 1051 s.



oppure di aspetti più circoscritti legati alla possibile applicazione delle norme in esame alle confessioni (concettualmente qualificabili come tali, ma) prive di qualsiasi forma di riconoscimento "ufficiale" all'interno del nostro sistema giuridico: suggellando l'orientamento emerso dalla più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale - più aderente a una lettura non confessionista del complesso dei principi sanciti dalla Carta fondamentale in materia ecclesiastica - la legge di riforma ha escluso che tra le confessioni religiose, una volta ammesse a godere della protezione assicurata dalle norme in esame, possano esserci *graduazioni nell'intensità della tutela* a esse riservata.

Sarebbe stato auspicabile che, anche nel caso della bestemmia, alla *piena parificazione delle offese rivolte a tutte le fedi* si fosse giunti per effetto di un intervento di riscrittura della disposizione operato dal legislatore, superandosi così gli inconvenienti legati ai limitati poteri del giudice delle leggi in materia penale, che il tenore della pronuncia (parzialmente) ablativa adottata rende palesi.

Con essa, secondo alcuni Autori, per un verso, la Corte, andando oltre i suoi poteri, avrebbe sostanzialmente finito col riscrivere una parte del testo della disposizione, estendendone l'originario campo di applicazione. Per altro verso, avrebbe illogicamente escluso dalla sfera di protezione alcune fra le più comuni invettive e manifestazioni oltraggiose del sentimento religioso.

Sotto il primo aspetto, è plausibile ritenere che il riferimento alla "Divinità" e quello ai "Simboli" e alle "Persone" - come prospettato dagli stessi giudici - fosse unitariamente rivolto ad assicurare tutela, nel contesto della disposizione, alla sola religione dello Stato³. L'argomento usato dalla Corte per "salvare" la parte della disposizione riguardante la *bestemmia contro la Divinità* - indicata dal legislatore con un termine astratto, non pregiudicato "dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione" - sembra piuttosto debole, in quanto basato solo sull'uso teologicamente più appropriato del termine "venerati" (riferibile

³ La stessa Corte costituzionale, nella pronuncia n. 14 del 1973, aveva ritenuto che la norma fosse limitata "alle offese contro la religione cattolica", invitando il legislatore a "estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica". Nella Relazione ministeriale si parla di non punibilità "delle invettive o parole oltraggiose contro simboli o persone di religioni diverse dalla cattolica" (che si fa dipendere dall'esigenza logica di coordinamento con la disposizione del codice che limitava il pubblico vilipendio alla offese arrecate alla religione dello Stato): Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. V, parte II, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, 1929, p. 514.



esclusivamente ai “Simboli” e alle “Persone”, non alla “Divinità”, oggetto, nella teologia cattolica, piuttosto di “adorazione”) che apre l’inciso successivo⁴.

Sia o no la pronunzia, per questo aspetto, conforme al principio della riserva di legge in materia penale, sotto il secondo profilo, le conseguenze pratiche della cancellazione del riferimento alla *bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato* possono risultare alquanto sorprendenti e bizzarre: mentre, infatti, resterebbe punita la bestemmia contro Dio, la Trinità e Cristo, non dovrebbe più esserlo quella contro la Madonna o i Santi.

2 - I persistenti dubbi di compatibilità con la libertà di espressione e con il principio di legalità in materia penale

La definitiva consacrazione normativa del principio della pari tutela delle diverse fedi non implica necessariamente una totale ridefinizione dell’oggetto giuridico dei reati in esame⁵. Né consente di ritenere d’un tratto superati tutti i dubbi, da tempo sollevati in dottrina, sull’ammissibilità stessa di una forma di protezione penale dai fatti offensivi del sentimento religioso.

Restano tuttora dibattuti i problemi legati a un possibile contrasto di queste norme con la *libertà di manifestazione del pensiero* (art. 21 Cost.) - intesa anche nelle sue declinazioni, più particolari, di libertà di critica e di satira⁶ - con la *libertà di propaganda* religiosa (art. 19 Cost.), o ancora con le varie articolazioni del principio stesso di *legalità in materia penale*.

Sotto quest’ultimo profilo, la nozione generale di vilipendio, in quanto caratterizzata, secondo alcuni Autori, da “accentuata vaghezza di

⁴ Parla di “inopinate capacità espansive” della disposizione, N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari, 2000, p. 74.

⁵ È, anzi, diffusa in dottrina la convinzione che “la riforma del 2006 sia stata un’occasione mancata di rinnovamento reale del settore” (P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: «nuove» incriminazioni e «nuove» soluzioni giurisprudenziali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2007, p. 1008, e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2007, p. 13).

⁶ Tra i molti che intervengono sui rapporti tra libertà di satira e tutela delle religioni, si veda N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2008, p. 1 ss.; M. PARISI, *Satira e religioni nel prisma della libertà di espressione. Verso una ridefinizione dei confini della manifestazione del pensiero?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 2/2015, p. 389 ss.; P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira*, cit.; V. VALENTI, *Il diritto di satira*, cit.



contenuto”⁷, non pare offrire sufficienti *garanzie di tassatività e determinatezza* delle condotte incriminate dalla legge; la sanzione penale è sembrata poi *inadeguata* (dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo) alla repressione di questi fatti, attesi i nuovi indirizzi di politica criminale secondo i quali si dovrebbe fare a essa ricorso solo come *extrema ratio* e commisurandone la gravità a una gerarchia di valori, meritevoli di tutela secondo la Costituzione, molto diversa da quella sottesa al codice del 1930; infine, ma ancora più in radice, si è dubitato della ricorrenza di *effettive ragioni di offensività* dei fatti che giustifichino l’incriminazione.

Si tratta di problemi comuni ai così detti “reati di opinione”, e, senza dubbio, ad alcuni di essi può risultare particolarmente difficile porre rimedio con semplici misure correttive delle norme incluse nel codice, senza giungere all’eliminazione della categoria di reati in discorso.

Come accennato, continua a trovare ampio credito, anzitutto, la tesi dell’esistenza di un insanabile contrasto di questi reati con la libertà garantita dall’art. 21 Cost.

Poiché, nei reati di opinione, la norma vieta una certa condotta proprio e solo in quanto “espressione di un particolare contenuto di pensiero: ossia di un giudizio di valore, di un punto di vista critico, valutativo, rispetto ad un certo oggetto”⁸, essi costituirebbero chiare e inammissibili limitazioni della libertà di espressione. È facile però replicare che la stessa libertà di cui all’art. 21 Cost., oltre ad ammettere *in modo esplicito* limitazioni in caso di manifestazioni contrarie al *buon costume*, è implicitamente sottoposta a *limiti intrinseci* (relativi, ad esempio, all’uso di un linguaggio di per sé non offensivo) e ai *limiti estrinseci* che derivano dall’esigenza di tutelare valori costituzionali di pari livello.

Così, ad esempio, nel caso dell’ingiuria (per quanto ormai non più costituente reato, ma punita come illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria)⁹ o della diffamazione, non si è mai dubitato, almeno nella giurisprudenza costituzionale, che la tutela dell’onore legittimi limitazioni delle garanzie di libera espressione del pensiero¹⁰. Se una differenza, senza

⁷ Così **A. SPENA**, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2-3/2007, p. 697.

⁸ **A. SPENA**, *Libertà di espressione*, cit., p. 712.

⁹ Cfr. art. 4 d.lgs. n. 7 del 2016.

¹⁰ Sottolinea criticamente come il Giudice delle leggi, nella sent. n. 86 del 1974, che esclude una “tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero”, non faccia, peraltro, “lo sforzo d’indicare una precisa disposizione costituzionale, quale fonte del diritto all’onore e perciò limite alla libertà d’espressione”, **M. AINIS**, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in **A. PIZZORUSSO**,



dubbio significativa, esiste tra i casi ora accennati e quelli riguardanti la tutela del sentimento religioso collettivo, si deve ricercare unicamente nella circostanza che "l'offesa (solo indiretta) arrecata mediante un reato d'opinione è strutturalmente assai meno consistente e invasiva di quella che sia direttamente rivolta contro la persona stessa, come individuo"¹¹, ma si tratta di caratteristica che non sembra necessariamente destinata a rilevare, almeno dal punto di vista dei limiti cui sottostà la libertà di cui all'art. 21 Cost.

Secondo la Corte costituzionale, le incriminazioni in esame non intaccano minimamente la libertà di critica, anche se condotta in modo aspro e con un linguaggio non forbito. È, infatti, punito dalla legge solo il "vilipendio", che

"non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano". Sono, infatti, "vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 [...], la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato"¹².

Esiste pure un indirizzo che reputa punibile il vilipendio religioso solo quando l'offesa, fine a se stessa, prescinda del tutto dalla comunicazione di un messaggio, risultando altrimenti scriminata dal combinato disposto dell'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) e 21 Cost.¹³.

Sulla base di motivazioni analoghe a quelle prima ricordate, la stessa Corte costituzionale ha escluso ogni possibile contrasto di queste

R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 30. Si veda, tuttavia, Corte cost. sent., n. 38 del 1973 (punto 2 del *Considerato in diritto*) e, ora, sent. n. 37 del 2019 (punto 7.3 del *Considerato in diritto*), che ascrivono il diritto all'onore al novero dei "diritti inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost.

¹¹ Così, A. SPENA, *Libertà di espressione*, cit., p. 714.

¹² Corte cost., sent. n. 188 del 1975 (punto 4 del *Considerato in diritto*). Di recente, nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41044 (relativa all'art. 403 c.p.), in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2015, p. 987 ss.

¹³ In giurisprudenza, cfr., in tal senso, Trib. pen. Latina, 24 ottobre 2006, n. 1725, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2007, p. 1009 ss.



norme con la libertà di propaganda religiosa garantita dall'art. 19 Cost. Per chi vuole fare proseliti è essenziale poter promuovere la validità di un determinato credo, senza ovviamente doverne dimostrare l'effettiva superiorità rispetto a tutti gli altri in base ad argomentazioni di carattere dommatico o teologico. La garanzia costituzionale va quindi ben oltre quella offerta dall'art. 5 della legge sui culti ammessi (tuttora in vigore), nell'interpretazione di questa norma in passato data dalla giurisprudenza, secondo cui la "discussione" in materia religiosa doveva intendersi "pienamente libera" quando espressiva di censure motivate e critiche fondate su studi condotti da persone dotate di specifica preparazione. La ben più ampia libertà costituzionale, ancora una volta, non implicherebbe però che si possa scadere nella contumelia, nello scherno, nell'offesa fine a se stessa, che resterebbero forme di espressione del pensiero non tutelate (dall'art. 21 e neppure) dall'art. 19 Cost.

3 - La centralità del nesso strumentale tra il vilipendio di persone o di cose e l'offesa alla confessione religiosa

Certo, non sarà sempre facile accertare in concreto se l'espressione o il gesto si mantengano entro i limiti del consentito o assumano le connotazioni di un *fatto gravemente e grossolanamente offensivo* nel senso indicato dalla Corte costituzionale. Sotto questo aspetto, peraltro, le norme in vigore segnano un qualche progresso rispetto al quadro originariamente delineato dal codice.

La mancata riproposizione del delitto un tempo previsto dall'art. 402 c.p. (per quanto criticabile, come si preciserà più oltre, sotto il profilo della completezza della tutela) - oltre a escludere che l'interprete debba continuare a confrontarsi con la fattispecie di più difficile determinazione, in cui il fatto illecito era descritto semplicemente attraverso lo scarno riferimento alla condotta di chi "pubblicamente vilipende" la religione - fa assumere al *rapporto di strumentalità tra il vilipendio di persone* (art. 403 c.p.) o di cose (art. 404, primo comma, c.p.), da un lato, e *l'offesa alla confessione religiosa*, dall'altro, un tratto qualificante dell'intero gruppo di delitti di vilipendio delle religioni, concorrendo a precisare la descrizione delle incriminazioni superstiti.

Espressamente previsto già nel testo originario degli artt. 403 e 404



c.p.¹⁴, non sembra estraneo neppure alla nuova fattispecie di cui all'art. 404, secondo comma, c.p., introdotta dalla legge n. 85 del 2006, come sembra potersi ricavare dalla rubrica dell'articolo (dove si parla, appunto, di "offesa a una confessione religiosa mediante [...] danneggiamento di cose")¹⁵ e dalla *intenzionalità* della condotta espressamente richiesta dalla norma.

Quest'ultimo elemento (oltre a costituire il più probabile criterio di discriminazione con la fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.), finirebbe col richiedere, "ai fini della tipicità della condotta, una precisa intenzione di vilipendere pubblicamente una confessione religiosa (di manifestare spregio nei riguardi di questa)", con esclusione dal divieto dei casi "in cui il vilipendio della confessione religiosa costituisca oggetto di un dolo indiretto o eventuale"¹⁶. Questo stesso elemento, peraltro, in quanto previsto unicamente nella descrizione della fattispecie del danneggiamento vilipendioso¹⁷, fa ritenere che, negli altri casi, il dolo

¹⁴ Sul suddetto rapporto di strumentalità richiamava l'attenzione la stessa Relazione ministeriale, dove si chiariva, relativamente al reato di cui all'art. 403 c.p., che il vilipendio "non è che un mezzo, attraverso cui l'agente offende un determinato culto" (Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, *Lavori preparatori*, cit., p. 192). La stessa strumentalità consente di configurare i reati in esame come reati di evento e a forma vincolata: **F. BASILE**, *A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011, p. 17 (in riferimento all'art. 403 c.p.) e p. 31 (in riferimento all'art. 404 c.p.). Per una esemplificazione, cfr., in giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2017, n. 1952, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2017, p. 981 s., relativa a "offesa realizzata mediante pesanti contumelie ed inequivoca istigazione alla derisione del pontefice" (p. 982).

¹⁵ Sottolinea opportunamente tale aspetto, **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni*, cit., p. 446. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 41821, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2016, p. 987 s., dove, per risolvere il dubbio circa la ricorrenza di un concorso reale o apparente di norme (tra l'art. 404, secondo comma, e l'art. 639, secondo comma, c.p.), la Corte ribadisce che le due disposizioni differiscono quanto alla rispettiva *ratio* sanzionatrice, individuata, per il reato di cui all'art. 404, secondo comma, c.p., nel fatto che le condotte di danneggiamento siano "strumento di offesa alle confessioni religiose" (p. 988).

¹⁶ Così, **A. SPENA**, *Libertà di espressione* cit., p. 731, che fa l'esempio di un danneggiamento compiuto per ripicca contro il proprietario, o per nascondere la prova del precedente furto della cosa.

¹⁷ ... neppure inquadrabile, a rigore, fra i veri e propri reati di opinione, in quanto, in tal caso, il profilo della repressione di una manifestazione di sentimento di disprezzo verso una confessione religiosa, limitativo della libertà di espressione, è aggiuntivo rispetto a una condotta già di per sé lesiva di interessi senz'altro meritevoli di tutela.



possa assumere le forme del dolo diretto o del dolo eventuale¹⁸, screditando i recenti tentativi dottrinali tesi a farne “crescere il peso [...] all’interno della delicata problematica dei superstiti reati di vilipendio”¹⁹.

Potrebbe, invece, a prima vista, suscitare, sotto il profilo prima accennato, qualche perplessità l’orientamento espresso dalla Cassazione secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 403 c.p., le espressioni di vilipendio possono essere genericamente rivolte alla “indistinta generalità dei fedeli” e non necessariamente a fedeli ben determinati²⁰. Questo tipo di interpretazione è coerente con l’ipotesi che bene giuridico protetto sia il sentimento religioso collettivo, e non (direttamente) il singolo fedele che professi una determinata religione o il ministro di culto; bene si armonizza, inoltre, con la stessa perseguibilità d’ufficio del reato e, però, in alcuni casi, potrebbe comportare l’appannarsi di ogni distinzione tra la fattispecie e quella del vilipendio (non più punito) avente direttamente a oggetto credenze religiose (prevista, con riguardo alla Chiesa cattolica, dall’abrogato art. 402 c.p.), in quanto è difficile immaginare il (semplice) vilipendio della religione (nei suoi dogmi, nei suoi riti e nelle sue leggi), distinto dall’offesa al sentimento religioso dei rispettivi fedeli (genericamente intesi)²¹.

In ogni caso, per superare tali dubbi, anche nell’ipotesi di vilipendio rivolto alla generalità dei fedeli, bisognerà accertare che esso rappresenti *il mezzo, lo strumento, per realizzare l’offesa alla religione*. Il rischio paventato della reviviscenza del vecchio reato di vilipendio *diretto* della religione risulterebbe più concreto nel caso si ritenesse che il vilipendio possa essere rivolto anche a persona non vivente (ad esempio, un Santo o un Profeta), non ricompresa, secondo l’opinione preferibile, nella fattispecie in questione²².

¹⁸ In ogni caso, nel senso che basti a configurare il reato il semplice dolo generico, Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41044 (relativa all’art. 403 c.p.), cit.

¹⁹ P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira*, cit., p. 1008.

²⁰ Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2009, p. 1049 ss.

²¹ Ha escluso che “il vilipendio alla religione islamica come tale, nei suoi contenuti teoretico-dogmatici, possa integrare il delitto di cui all’art. 403 c.p.”, Trib. Milano, sez. X, 10 luglio 2018, n. 8539, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2019, p. 305 ss.; analogamente, Id., sez. V, 18 dicembre 2017, n. 12730, *ivi*, ha escluso che vi sia vilipendio “se l’offesa è rivolta alla moltitudine indifferenziata dei credenti”. Su queste pronunzie si veda F. BACCO, *Libertà di espressione o vilipendio della religione islamica? A proposito di due discutibili titoli giornalistici*, *ivi*, p. 313 ss.

²² F. BASILE, *A cinque anni*, cit., p. 20.



4 - Il bene giuridico protetto e la questione dell'ammissibilità della protezione dei fatti di sentimento legati alla sfera religiosa

L'*ammissibilità stessa* di una forma di protezione penale del sentimento religioso deve essere vagliata alla luce della ricorrenza di *effettive ragioni offensive* che giustifichino le incriminazioni. Perché tale condizione risulti soddisfatta, secondo gli orientamenti più garantistici della moderna scienza penalistica, non basta che la ragion d'essere di queste norme sia la tutela di beni non incompatibili con la Legge fondamentale. L'interesse che si mira a salvaguardare, per giustificare il ricorso alla forma qualitativamente più grave di reazione dell'ordinamento (la sanzione penale), deve risultare significativamente rilevante, apprezzabile e, quindi, meritevole di protezione alla luce del complessivo assetto di valori delineato dalla Costituzione.

Nella misura in cui le fattispecie in esame tutelano le *libere manifestazioni della fede religiosa*, esse trovano il loro fondamento direttamente nelle norme costituzionali di cui all'art. 2 e all'art. 19 (relative alla libertà di religione come diritto inviolabile dell'uomo).

Se un problema può sorgere, in tal caso, riguarda lo speciale trattamento riservato a una particolare libertà rispetto a tutte le altre. Si pensi, ad esempio, alla libertà politica: Arturo Carlo Jemolo sottolineava che,

“mentre non si sono mai visti assalti a circoli filosofici o bastonature di filosofi”, “sono più frequenti attentati alle sedi di partiti che non a chiese; ed è tutt'altro che raro il disturbo recato a manifestazioni di partito”²³.

Oggi si osserva che solo in caso di comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, è prevista una forma di tutela penale, destinata peraltro a diventare operativa a seguito dell'inosservanza dell'ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo (art. 28 dello Statuto dei lavoratori)²⁴.

A prescindere dalle ragioni alla base di tale scelta - che sembra rientrare nella discrezionalità del legislatore - e al di fuori dei casi di

²³ A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 182. Per un singolare episodio di contestazione *lato sensu* politica sfociata nel reato di *turbatio sacrorum*, si veda Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 28030, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2009, p. 1048 s.

²⁴ N. COLAIANNI, *Tutela della personalità*, cit., p. 90.



lesione della libertà religiosa in senso stretto²⁵, la Corte costituzionale ha ritenuto che lo stesso *sentimento religioso*,

“quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i *beni costituzionalmente rilevanti*”²⁶.

E se, in materia di religione - sempre per come ha chiarito la Corte - si impone la pari protezione della coscienza religiosa²⁷, “la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un *corollario del diritto costituzionale di libertà di religione*”²⁸. In pratica, i giudici sembrerebbero avere ridefinito (attraverso una operazione di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme originariamente incluse nel codice) il bene giuridico protetto da questi reati, optando “a favore di una tutela privilegiata della dimensione individuale del sentimento religioso”²⁹ e, quindi, identificando quel bene proprio nel *sentimento religioso del singolo credente*³⁰.

È dubbio, tuttavia, che il legislatore della riforma abbia configurato le vigenti fattispecie criminose effettivamente in funzione della protezione dell’accennato bene giuridico.

È piuttosto diffusa la convinzione che, anche nella versione oggi in vigore, gli artt. 403-404 c.p. tutelino (non più prevalentemente una sola, ma paritariamente tutte) le religioni come *bene di civiltà*³¹, oppure, per

²⁵ Si veda l’art. 405 c.p.

²⁶ Corte cost., sent. n. 188 del 1975 (punto 4 del *Considerato in diritto*).

²⁷ Corte cost., sent. n. 440 del 1995 (punto 3.2 del *Considerato in diritto*).

²⁸ Corte cost., sent. n. 329 del 1997 (punto 2 del *Considerato in diritto*).

²⁹ **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni*, cit., p. 442.

³⁰ In tal senso, esplicitamente, a proposito della bestemmia, Corte cost., sent. n. 440 del 1995, che si rifà proprio al concetto di “sentimento religioso individuale” (punto 3.3 del *Considerato in diritto*). Sottolinea che, dopo gli interventi della Corte costituzionale, oggetto della tutela penale diviene il «sentimento religioso individuale inteso come “aspetto” o “corollario del diritto costituzionale di libertà di religione” in senso positivo: vale a dire un bene della personalità», **N. COLAIANNI**, *Tutela della personalità*, cit., p. 94.

³¹ Così, nella manualistica di diritto penale, in riferimento all’art. 403 c.p., **F. ANTOLISEI**, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, 15^a ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 223; nello stesso senso, **P. SIRACUSANO**, *Sub art. 403*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO, S. ARDIZZONE, Utet, Torino, 2007, n. 2 (con ulteriori riferimenti). Verrebbe tuttora valorizzata la dimensione ideologica e istituzionale del fenomeno religioso.



meglio dire, *direttamente* le confessioni³² e solo *indirettamente* la libertà e il sentimento religioso, ma pur sempre nella sua dimensione collettiva³³. Deporrebbero in tal senso la procedibilità d'ufficio e, soprattutto, la (mantenuta) strumentalità tra vilipendio (alle persone o alle cose) e offesa alle confessioni religiose³⁴, che rende in pratica non punibile l'offesa *diretta e esclusiva* al sentimento religioso individuale (non accompagnata, cioè, da una offesa alla confessione), l'offesa a *convinzioni religiose del tutto personali*, nonché l'offesa arrecata al non credente o all'agnostico, che pure potrebbero vantare il diritto a vedere pienamente rispettata la loro *libertà religiosa negativa* (salva, in tutti questi casi, la possibile applicazione di sanzioni punitive più generali, come quelle previste per l'ingiuria o la diffamazione)³⁵.

Si è pure sostenuto che una tutela di *tutte* le religioni, come *bene di civiltà*, sia intrinsecamente contraddittoria, in quanto la "varietà delle confessioni religiose non consente di approvarne indistintamente i relativi apporti all'ordine civile"³⁶, mentre resterebbe valida una tutela del sentire religioso «visto in dimensione non ideologica ma per così dire "fattuale-collettiva"»³⁷. Molti Autori individuano proprio nel *sentimento religioso collettivo* il bene protetto da queste norme³⁸.

³² Cfr. **M. ROMANO**, *Principio di laicità*, cit., p. 497, secondo cui, "ancorché mediate dal riferimento a persone o a cose, le offese rilevano sempre, nella legge, in quanto dirette alle confessioni religiose", sicché "il fatto vietato e punito resta il vilipendio delle religioni".

³³ Sulla particolare "dimensione plurioffensiva" dei delitti di cui agli artt. 403 e 404 c.p., cfr. **F. BASILE**, *A cinque anni*, cit., p. 16 e p. 29 s.

³⁴ Ritiene che il riferimento alle "confessioni religiose" (in particolare nella intestazione nuova del capo: "Dei delitti contro le confessioni religiose"), finisca col mantenere "un livello di istituzionalizzazione forse troppo alto", **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela penale delle confessioni*, cit., p. 442.

³⁵ Così, ad esempio, si è ritenuto che integri il reato di diffamazione la condotta di chi, esponendo un cartello davanti casa con l'indicazione: "per la sfortuna di avere un Testimone di Geova come confinante vendo immobile", "sminuisce il credo di un uomo all'interno della comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà" (Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2010, n. 7017, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2011, p. 983 s.).

³⁶ **M. ROMANO**, *Principio di laicità*, cit., p. 498.

³⁷ **M. ROMANO**, *Principio di laicità*, cit., p. 498.

³⁸ Ad esempio, **F. BASILE**, *A cinque anni*, cit., p. 15, che parla di "*sentimento religioso della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa*". Lo stesso A. opportunamente ricorda come, in passato, tale bene giuridico "non sia stato sempre chiaramente (e correttamente) distinto dalla religione-bene di civiltà" (*ivi*, p. 14).



Piuttosto, e soprattutto nell'accennata prospettiva dell'esistenza di una sostanziale continuità tra la riforma e l'assetto dei reati originariamente previsto dal codice, poco si comprende la mancata riproposizione, da parte del legislatore del 2006, del reato di vilipendio avente direttamente oggetto (i dogmi e i simboli del) la religione (una volta depurato di ogni distinzione tra i contenuti di fede delle diverse confessioni)³⁹, anche in considerazione del fatto che l'ultima pronuncia della Corte costituzionale sul vecchio art. 402 c.p. aveva censurato soltanto il *trattamento discriminatorio* (per violazione degli artt. 3 e 8, primo comma, Cost.) ai danni dei fedeli delle confessioni di minoranza, sottolineando come il principio di laicità non implichi affatto "indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà di religione"⁴⁰. Dunque, la Corte aveva solo escluso la possibilità - data la riserva di legge in materia penale - di estendere *direttamente* la portata applicativa della disposizione, pur intravedendo in tale operazione una soluzione tecnica - atta a superare ogni precedente discriminazione - pienamente compatibile col principio di laicità dello Stato⁴¹.

Resterebbe ancora da chiedersi se non possa servire ad avvalorare l'opportunità della punizione dei fatti in questione isolarne alcune

Ho peraltro altrove rilevato che l'intento di tutelare *direttamente* il *sentimento religioso*, pur nella sua dimensione collettiva, avrebbe richiesto, nella formulazione delle norme in esame, una "eloquente trasposizione di termini", per esprimere la punibilità di "(ogni) *offesa alla persona mediante vilipendio della religione*" (A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 419). Riconosce che le indicazioni *de iure condendo*, provenienti da una parte della dottrina penalistica, "a favore di un *ribaltamento* dei beni giuridici tutelati (tale per cui *bene primario* diventasse la personalità individuale, mentre la ripercussione della sua offesa sulla religione comparisse come *mera modalità della condotta* ...), non è stata recepita dal legislatore della riforma", F. BASILE, *A cinque anni*, cit., p. 16.

³⁹ Come notato da F. BASILE, *A cinque anni*, cit., p. 6, per effetto della mancata riproposizione del delitto in questione (ovviamente esteso alle offese rivolte a tutte le confessioni), "la religione in sé - *rectius*, le religioni in sé - con i loro dogmi e fondamenti non assurgono più ad oggetto autonomo di tutela penale".

⁴⁰ Corte cost., sent. n. 508 del 2000 (punto 4 del *Considerato in diritto*). La Corte ricorda che, da parte del legislatore, "il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati" (*ivi*).

⁴¹ *Contra*, A.G. CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni*, cit., p. 441, secondo il quale rientra "sicuramente nell'ambito delle conferme del modello incriminatorio disegnato dalla Corte costituzionale nell'ultimo decennio" la "definitiva espunzione dall'ambito del penalmente rilevante della fattispecie di cui all'art. 402 c.p."



particolari caratteristiche che sono tipiche della categoria dei *reati di pericolo astratto* o di quella dei *reati di pericolo presunto*. In tal caso, la punizione non sarebbe soltanto diretta a sanzionare le offese (per loro natura *meramente ideali*) al sentimento religioso (neppure rispetto alle quali sono accertabili *ex ante* o *ex post* gli effetti)⁴², quanto invece (o anche) a *prevenire la minaccia* (materiale e oggettiva) *ad altri beni* (di primario rilievo e rango costituzionale) che potrebbe derivare dalle reazioni suscitate dalle condotte offensive e vilipendiose. Resterebbe, in ogni caso, esclusa la necessità dell'accertamento della concreta esistenza del pericolo, di cui, invece, si ammetterebbe una ricorrenza astratta o addirittura presunta.

Si è, del resto, autorevolmente sostenuta l'opportunità del mantenimento della tutela penale delle fedi religiose proprio facendo leva sul possibile risvolto, "in caso di offesa, di problemi per la pacifica convivenza", valorizzando una "dimensione di pericolosità", non espressa dalle norme, ma che "non pare estranea a un'interpretazione costituzionalmente orientata" delle medesime⁴³.

A parte, però, le comprensibili suggestioni indotte da gravissimi episodi di cronaca (ultimi, in ordine di tempo, i fatti accaduti in Francia legati alle vignette satiriche di *Charlie hebdo*)⁴⁴, a voler seguire questa impostazione, secondo taluno, i dubbi sulla compatibilità costituzionale della incriminazione si sposterebbero dalla natura *meramente ideale* della condotta⁴⁵, alla eccessivamente avanzata soglia di punibilità dei fatti considerati *astrattamente* o *presuntivamente pericolosi*⁴⁶.

⁴² Così F. MANTOVANI, *Diritto penale*, 4^a ed., Cedam, Padova, 2001, p. 221, il quale, in tema di *reati di pericolo astratto*, sottolinea come nei reati di vilipendio di religione non siano accertabili neppure *ex post* gli effetti sugli altrui sentimenti religiosi.

⁴³ M. ROMANO, *Principio di laicità*, cit., p. 498 s.

⁴⁴ Cfr., tra i tanti, AA. VV., *Blasfemia, diritti e libertà: una discussione dopo le stragi di Parigi*, a cura di A. MELLONI, F. CADEDDU e F. MELONI, il Mulino, Bologna, 2015; F. BASILE, *Sentimento religioso e libertà di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo. La pubblicazione delle dodici vignette satiriche sull'Islam costituisce reato (in Italia)?*, in *Notizie di Politeia*, XXXI, 2015, p. 69 ss.

⁴⁵ ... consistente nella "espressione, verbale o comportamentale, di un'opinione turbativa della sacralità concettuale di certi valori morali sovra-individuali o di una sensibilità collettiva rispetto a valori morali" (A. SPENA, *Libertà di espressione* cit., p. 696).

⁴⁶ Cfr., in riferimento ai reati di opinione in genere, A. SPENA, *Libertà di espressione*, cit., p. 728. Sembra rifarsi, invece, alla categoria dei *reati di pericolo concreto*, Trib. pen. Latina, 24 ottobre 2006, cit., p. 1013, secondo cui la tutela penale "è finalizzata a fare salva una determinata entità ideale, necessaria al mantenimento di un'ordinata convivenza", sicché "è necessario accertare che la condotta vilipendiose [...] abbia determinato un



5 - Il permanente ricorso allo strumento penale tra (dubbia) adeguatezza della sanzione e carattere (prevalentemente) simbolico della repressione

Quanto all'adeguatezza dello strumento penale, esclusa l'esistenza di specifici obblighi di penalizzazione in materia - come anche l'incidenza di alcune prese di posizione confessionale, secondo cui "la fede non necessita di tutela penale diretta" o la tutela penale in materia religiosa non deve essere attuata "mediante la tutela specifica del sentimento religioso"⁴⁷ - va ribadito che il diritto penale moderno non può essere ragionevolmente circoscritto alla punizione di condotte capaci di produrre una aggressione a beni di tipo naturalistico, se non si vuole svilire la logica garantista, sottesa al principio di offensività, facendola coincidere con una visione "rozzamente" materiale del reato.

Non può invece trascurarsi che il legislatore della riforma si è orientato verso un generalizzato alleggerimento delle pene previste per i reati di opinione, e a un tale criterio si è ispirato anche per le fattispecie qui considerate. Ai fatti incriminati, proprio perché e nella misura in cui si limitano a forme di manifestazione del pensiero, non si attribuisce (più) una valutazione di particolare gravità tale da giustificare la pena detentiva. Così, a parte il delitto di *turbatio sacrorum*, la pena della reclusione è ora prevista solo per la fattispecie di danneggiamento vilipendioso (art. 404, secondo comma, c.p.), mentre per le altre fattispecie, previste dagli artt. 403 e 404 c.p., è comminata la sola sanzione della multa.

Anche ad ammettere che la sanzione penale risulti qualitativamente inadatta alla punizione di questo tipo di condotte - per forza di cose configurate dal legislatore attraverso il ricorso a elementi (il vilipendio, l'offesa) privi di consistenza materiale e oggettiva - deve comunque essere ribadito che il bene giuridico protetto, in quanto riconducibile (direttamente o indirettamente) a *sentimenti-valori*, costitutivi della "parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità"⁴⁸, afferisce a interessi spirituali (tipicamente umani) di livello superiore, come tali senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di un ordinamento

pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli altri interessi coinvolti, non bastando la mera indignazione sociale".

⁴⁷ Ad esempio, art. 4 legge 11 agosto 1984, n. 449. Dei punti di vista confessionali così precisati la Repubblica italiana prende semplicemente atto, vertendosi in materia rientrante nell'„ordine proprio“ di competenza statale.

⁴⁸ A. FALZEA, *Fatto di sentimento*, in ID., *Voci di teoria generale del diritto*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1978, p. 457.



evoluto.

Altra cosa è che questa tutela debba necessariamente realizzarsi attraverso la comminazione di sanzioni penali, assumendo che esse rappresentino l'unica possibile o la risposta più adeguata alle condotte di cui si discute, potendosi immaginare altre forme di dissuasione delle stesse o di reazione nei confronti della lesione da esse determinata del bene protetto, capaci senz'altro di garantirne una congrua protezione.

Allo stato, nonostante le sanzioni attuali particolarmente blande, resta confermato l'alto valore simbolico del ricorso allo strumento penale, in grado di testimoniare - di là del dato meramente quantitativo della scarsa frequenza di questo tipo di incriminazioni, poco significativo, a mio parere, dal punto di vista sistematico generale - l'opportunità di mantenere nell'ordinamento "un'essenziale differenza tra libertà di critica, anche in forme aspramente satiriche, e pura e semplice denigrazione o dileggio"⁴⁹.

⁴⁹ M. ROMANO, *Principio di laicità*, cit., p. 498 s.